

Deliberazione n. 28 Adunanza del 19 giugno 2013

Fascicolo n. 1889/2012

Oggetto: Gara d'appalto per l'intervento straordinario di raccolta e trasporto ad impianti autorizzati dei rifiuti giacenti sul territorio e sugli arenili siti all'esterno dei perimetri dei centri abitati della Provincia di Siracusa.

Stazione appaltante: Provincia Regionale di Siracusa

Riferimento normativo: artt. 39 e 49 D.Lgs. 163/2006; art. 88 D.P.R. 207/2010; art. 118 D.Lgs. 163/2006.

Il Consiglio

Vista la normativa sopra richiamata

Vista la relazione della Direzione Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture

Visto il parere della Direzione Affari Generali e Contenzioso

Considerato in fatto

- L'esponente, ditta Neotek s.r.l., con esposto acquisito al protocollo generale di questa Autorità al n. 57584 del 11/06/2012, ha segnalato l'illegittimità della condotta della S.A. che avrebbe aggiudicato l'appalto alla impresa Rem s.r.l., nonostante questa fosse priva dei requisiti soggettivi di partecipazione ex art. 39 D.Lgs. 163/2006, consistenti nell'iscrizione alla CCIAA per la categoria di servizi oggetto di gara (raccolta e trasporto rifiuti di varia tipologia, ivi inclusi quelli ingombranti e pericolosi) e nell'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti, per entrambi i quali ha fatto ricorso all'avvalimento. A parere dell'esponente, l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara anche perché privo dei requisiti tecnici di partecipazione alla gara; questi, difatti, non sarebbe stato in possesso degli automezzi richiesti negli atti di gara, alla cui prova avrebbe provveduto solo successivamente all'apertura delle offerte, presentando nuova documentazione, integrativa dell'offerta, attestante il possesso di attrezzature diverse da quelle già dichiarate in sede di gara. Inoltre, anche dopo l'apertura delle offerte, l'aggiudicatario avrebbe provveduto a presentare nuova documentazione integrativa dei contratti di nolo a freddo (finalizzati a dimostrare il possesso dei mezzi dichiarati) poiché privi di una dichiarazione rilevante ai fini della loro stessa validità. L'esponente ha rappresentato, altresì, che anche in fase di esecuzione, in sede di verifica della conformità dei mezzi offerti, è emersa la non conformità dei mezzi posseduti a quelli indicati negli atti di gara, come risulterebbe nel verbale descrittivo delle operazioni di verifica mezzi ma la commissione verificatrice non avrebbe attestato la non conformità dei mezzi esaminati bensì ne avrebbe dichiarato la conformità a quelli indicati dalla ditta REM in gara, attestando contestualmente la visione di altri mezzi "fuori elenco".
- Con nota dell'08/09/2011 prot. n. 90149, l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti della Provincia Regionale di Siracusa, per verificare la legittimità della condotta della S.A., chiedendo di fornire chiarimenti ed informazioni in merito, facendo pervenire una relazione illustrativa, corredata dalla necessaria documentazione.
- La S.A. ha fornito riscontro con le note acquisite al protocollo dell'Autorità n. 93321 del 28/09/2012 e n. 98904 del 15/10/2012, in cui rappresenta, in primis, che sulle medesime questioni sottoposte all'esame dell'Autorità è pendente un contenzioso amministrativo dinanzi al TAR Sicilia, Sezione di Catania (N.R.G. 1452/2012), attualmente in fase di merito (esaurita la fase cautelare, la discussione è stata fissata per l'udienza del 24.07.2013). In secondo luogo, sostiene la legittimità del proprio operato, sia per ciò che attiene alla procedura di gara che alla stipula del contratto d'appalto e di subappalto. A sostegno di ciò, rappresenta che non sussiste il difetto dei mezzi d'opera perché ciò non è stato accertato né dalla commissione di gara né dalla direzione lavori. La commissione si sarebbe limitata a chiedere chiarimenti ex art. 46 D.lgs. 163/2006, non potendo procedere alla esclusione per cause diverse da quelle tassative indicate nell'articolo 46bis. Mentre, avuto riguardo ai mezzi, rappresenta che non è corretto parlare di offerta poiché questa consiste unicamente nel ribasso sulla base d'asta mentre le attrezzature costituiscono solo il mezzo di svolgimento del servizio. Sotto un profilo sostanziale, la conformità dei mezzi emerge dal verbale dell'amministrazione che non può essere messo in discussione dal ricorrente; inoltre il capitolato di gara non potrebbe vietare variazioni, aggiunte o sostituzioni poiché l'unico limite è dato dalle caratteristiche dei mezzi. Sotto altro profilo, la S.A. sostiene che il ricorso all'avvalimento sia stato legittimo tanto per l'iscrizione alla Camera di Commercio (per la categoria oggetto di gara) quanto per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, in quanto ciò era previsto nell'art. 12 del bando di gara. La ditta aggiudicataria, poi, aveva prodotto in sede di gara il contratto di avvalimento nonché "le ulteriori dichiarazioni previste dal Codice e dal bando di gara". La S.A., inoltre, ne sostiene l'ammissibilità poiché ciò è stato riconosciuto tanto dall'Autorità quanto dalla giurisprudenza. Infine, la S.A. sostiene che sia stato legittimo anche il ricorso all'istituto del subappalto poiché in sede di gara l'aggiudicatario aveva espressamente dichiarato, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, di voler subappaltare o

concedere in cottimo lo svolgimento dei “servizi per cui veniva richiesta tale qualificazione”, cioè delle prestazioni di cui alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali.

- L’Autorità, a seguito della disposizione del Consiglio nella seduta del 6 marzo 2013, ha approfondito le questioni giuridiche esaminate, in particolar modo i profili dell’avvalimento con la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici, prot. 5926 del 10/04/2013.

Ritenuto in diritto

Sull’avvalimento

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per le attività di raccolta e trasporto rifiuti

Dal Bando, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto appare chiaro che condizione necessaria per la partecipazione alla gara in esame fosse l’iscrizione al Registro delle Imprese per le attività di raccolta e trasporto rifiuti oggetto di gara, l’iscrizione al SISTRI e l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, categorie 1, 4 e 5.

Altrettanto chiaro è il fatto che la società concorrente REM fosse iscritta al SISTRI, al Registro delle Imprese per attività diverse da quelle oggetto di gara e che non risultasse iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali per nessuna attività in esso contemplata.

Dagli atti di gara risulta provato, altresì, che la società REM si sia avvalsa dei requisiti della “Ditta Individuale Francesco Francescini” relativamente alla capacità economica e alla capacità tecnica, poiché ciò è stato espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, mentre risulta che si sia avvalsa del requisito di iscrizione al Registro delle Imprese per le attività di pulizia spiagge e dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, categorie 1 e 4 della medesima “Ditta Individuale Francesco Francescini” poiché ciò si desume dal contratto di avvalimento allegato alla domanda di partecipazione, pur non essendo stato ivi espressamente dichiarato.

Di contro, per le attività di gestione rifiuti di cui alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali, la società REM ha espressamente dichiarato di fare ricorso al subappalto per l’esecuzione delle relative prestazioni.

In merito all’avvalimento del requisito dell’iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A., in questa sede non si può che ribadire quanto già rappresentato dall’Autorità nella Determinazione n. 2 del 1° agosto 2012, con cui ha affermato che la mancata iscrizione al registro delle imprese tenuto presso le CCIAA non possa essere supplita tramite l’iscrizione di altra impresa “attesa la natura squisitamente soggettiva dell’adempimento richiesto dalla norma”¹. Tale conclusione poggia sulla premessa che i requisiti di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/2006, “inerendo alla disciplina pubblica delle attività economiche ed essendo connotati da un alto grado di soggettività, configurino uno status” e, pertanto, non possono essere oggetto di avvalimento².

A ciò aggiungasi che l’iscrizione al Registro delle Imprese è da considerarsi infungibile non solo in quanto prescritta per tutte le imprese esercenti un’attività commerciale in relazione alla nozione di imprenditore, di cui all’art. 2083 c.c., ma anche perché essa deve essere riferita all’attività oggetto del contratto. Infatti, l’iscrizione a detto registro, per una determinata attività, caratterizza l’imprenditore sotto il profilo della sua professionalità ovvero dell’idoneità soggettiva a concorrere alla procedura di affidamento e ad essere contraente della pubblica amministrazione. In tal senso, si è espresso anche il Consiglio di Stato in relazione alla fattispecie della carenza d’iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria di servizi oggetto di gara, che ha affermato che tanto i requisiti materiali che quelli immateriali possono essere oggetto di avvalimento purché si tratti di requisiti dell’impresa e non dell’imprenditore, essendo questi ultimi “insuscettibili di trasferimento anche in forma simbolica, trattandosi di requisiti soggettivamente indefettibili di cui il possessore non può, neppure in modo circostanziato ed episodico, privarsi e, di conseguenza, non possono nemmeno essere dedotti quali oggetto di “possibile” prestazione contrattuale”³.

Dai verbali di gara, non risulta che sia stata rilevata né fatta oggetto di valutazione, la carenza in capo alla ditta Rem del requisito dell’iscrizione al Registro delle Imprese per l’attività oggetto del contratto, che consisteva in attività di raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti sul territorio e sugli arenili, riguardante rifiuti urbani, rifiuti speciali inerti, RSU ingombranti, beni durevoli, pneumatici e imballaggi in genere; né tanto meno risulta sia emersa la carenza, anche in capo alla ditta ausiliaria “Francesco Francescini”, dell’iscrizione al Registro delle Imprese per le attività oggetto di gara poiché questa poteva espletare l’attività di edilizia e pulizia arenili.

Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali

In relazione al requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, dagli atti di gara è emerso che la società REM ne fosse del tutto priva e perciò si sia avvalsa dei requisiti della “Ditta Individuale Francesco Francescini” per le sole categorie di attività 1 e 4 mentre non se ne è avvalsa per la categoria 5, di cui quindi risulta esserne stata priva. Non risulta, infatti, che la “Ditta Individuale Francesco Francescini” abbia prestato alla ditta REM anche il requisito dell’iscrizione alla categoria 5 (per le relative attività) dell’Albo nazionale gestori ambientali, di cui, peraltro, era essa stessa priva. Risulta, di contro, che la ditta REM abbia espressamente dichiarato che avrebbe subappaltato l’esecuzione di tali attività, senza tuttavia indicarne il soggetto subappaltatore.

Dagli atti di gara emerge anche che la commissione di gara non abbia rilevato né valutato la carenza di tale iscrizione, sia in capo a REM che in capo all’ausiliaria, sebbene tale iscrizione, per espressa previsione del capitolato speciale d’appalto, fosse necessaria per l’attività di raccolta e trasporto di

particolari tipi di rifiuti, di cui alla categoria 5, ex art. 8, comma 1, D.M. 406/1998.

Si deve evidenziare la criticità riguardante la questione dell'ammissibilità dell'avvalimento in relazione al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori ambientali.

Numerosi sono i precedenti dell'Autorità sull'avvalimento e, in particolare, si richiama la Determinazione n. 2 del 1° agosto 2012, intitolata "L'avvalimento nelle procedure di gara", in cui è stato illustrato, in generale, che i requisiti di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 "inerendo alla disciplina pubblica delle attività economiche ed essendo connotati da un alto grado di soggettività, configurino uno status" e pertanto non possano essere oggetto di avvalimento (Paragrafo 3.2 "I requisiti di cui all'art. 39 del Codice e l'iscrizione in albi professionali")⁴.

Sulle iscrizioni agli albi professionali, invece, è stato effettuato un esame più articolato, in ragione del fatto che queste costituiscono un insieme disomogeneo "in quanto i requisiti per le relative iscrizioni differiscono sensibilmente". L'Autorità non ha stabilito, dunque, in maniera univoca l'inammissibilità dell'avvalimento per tutte le tipologie d'iscrizione agli albi professionali ma ha previsto che ciò debba essere verificato caso per caso da ciascuna S.A. Non sono state esaminate, dunque, le singole fattispecie - fatta eccezione per la licenza prefettizia (ex art. 28 T.U. Leggi di Pubblica sicurezza) e il nulla osta di sicurezza e autorizzazione preventiva (ex L. 124/2007 e DPCM 22/07/2011) - ma sono state fornite indicazioni generali, stabilendo che non sarà possibile ammettere il ricorso all'avvalimento in tutti quei casi in cui "l'iscrizione vada ad impattare sulla disciplina pubblica delle attività economiche e, pertanto, sia legata al possesso di requisiti personali attinenti all'idoneità professionale e/o sia sottoposta a limitazioni circa i soggetti in grado di esercitare quell'attività, per esempio attraverso un meccanismo autorizzatorio basato sul possesso di condizioni strettamente personali"; in caso contrario, "si finirebbe per sovvertire e vanificare le scelte operate dal legislatore, che ha prescritto, per l'esercizio di determinate attività, una regolamentazione ad hoc".

L'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 rientra nella fattispecie ex art. 39 D.Lgs. 163/2006, testé esaminata. Occorrerà, dunque, al fine di stabilire l'ammissibilità o meno dell'avvalimento, verificare se nella fattispecie in esame l'iscrizione a tale albo sia legata al possesso di requisiti personali dell'operatore economico attinenti all'idoneità professionale e/o se questa sia sottoposta a limitazioni circa i soggetti in grado di esercitare quell'attività, anche attraverso un meccanismo autorizzatorio basato sul possesso di condizioni strettamente personali.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 406 del 28 aprile 1998, intitolato "Regolamento recante norma di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti", definisce le attività di gestione dei rifiuti per l'esercizio delle quali è richiesta la preventiva iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, le categorie e le classi di iscrizione di cui l'albo si compone e disciplina il percorso autorizzatorio che l'operatore economico deve intraprendere per conseguire l'iscrizione a detto Albo - iscrizione che si pone a monte dell'attività stessa di gestione rifiuti - stabilendone i requisiti e le condizioni⁵. In particolare, affinché sia accolta la domanda d'iscrizione all'Albo, è necessario che l'impresa dimostri di essere in possesso dei requisiti soggettivi generali di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale e di essere in possesso dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria di cui all'art. 11 del decreto stesso. La valutazione è rimessa all'Albo, che la effettua secondo i criteri, le modalità ed i termini stabiliti dal Comitato nazionale (che è organo dell'Albo). L'accoglimento della domanda d'iscrizione, inoltre, non è condizione sufficiente per l'iscrizione, poiché a tal fine è necessaria, altresì, l'accettazione della specifica garanzia finanziaria prestata dall'impresa interessata (ai sensi dell'art. 14) e l'acquisizione della certificazione ex art. 10 L. 575/1965 (disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso).

Nella citata Determinazione 2/2012, la questione dell'ammissibilità del ricorso all'avvalimento per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è stata trattata mediante il richiamo della sentenza del TAR Lazio n. 10080 del 2011, che ha affermato che: "L'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede, invero, che "l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto ...", dal che deriva che la normativa nazionale, proprio per la delicatezza e rilevanza delle funzioni svolte da tali soggetti (dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario), ritiene necessario che questi siano in possesso di caratteristiche aziendali ed organizzative tali da connotarli a livello soggettivo e da non consentire lo svolgimento delle attività da parte di soggetti terzi che ne siano privi. Ciò significa che la possibilità di avvalersi della struttura aziendale dell'impresa ausiliaria non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa nazionale a tutela del bene ambientale proprio perché non può essere rimessa alla libera scelta dell'impresa ausiliata l'individuazione delle modalità (e della "quantità") di utilizzo delle risorse della struttura aziendale ausiliaria che è in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di che trattasi"⁶. Mentre, più di recente, è stato reso il parere di pre-contenzioso n. 13/2013 (approvato dal Consiglio nell'adunanza del 13-14 febbraio 2013), con cui l'Autorità ha ribadito che il requisito dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali costituisce titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti, previsto in via obbligatoria dall'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.

La soggettività del requisito dell'iscrizione a detto Albo, che presuppone il possesso di stringenti caratteristiche aziendali ed organizzative necessarie per assicurare il corretto espletamento di

attività delicate e/o pericolose, caratterizzate dall'impiego di attrezzature particolari e di competenze specifiche, impedisce di ricorrere all'avvalimento per dimostrarne il possesso, in quanto non è possibile disgiungerlo dall'organizzazione che l'ha conseguito.

Appare, inoltre, linea con i descritti orientamenti dell'AVCP, oltre la già citata sentenza del TAR Lazio 10080/2011, anche la pronuncia della Suprema Corte in cui il giudice di legittimità ha riconosciuto espressamente che l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali "acquista anche carattere pubblicitario, costituendo requisito per lo svolgimento della suddetta attività (di gestione rifiuti, n.d.r.) e per la partecipazione alle gare d'appalto per la fornitura di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti" ⁷. Ciò consente di poter confermare che i requisiti personali attinenti all'idoneità professionale non sono suscettibili di avvalimento.

Nella gara in esame, in base a quanto sopra rappresentato e in conformità ai richiamati precedenti dell'Autorità e della giurisprudenza, tale iscrizione appare anch'essa ascrivibile alla categoria delle iscrizioni non suscettibili di avvalimento poiché si ritiene che essa sia requisito soggettivo legato al possesso di requisiti personali attinenti all'idoneità professionale, sottoposto in virtù di legge nazionale di settore a limitazioni inerenti i soggetti abilitati ad esercitare le attività ivi previste, tra cui quelle di raccolta e trasporto rifiuti, mediante un meccanismo autorizzatorio basato su condizioni strettamente personali, al cui rilascio è deputato un organismo pubblico, l'Albo nazionale gestori ambientali, appunto.

Più in generale, l'Autorità è pervenuta ad analoghe conclusioni in casi riguardanti l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane di cui al D.M. 274/1997 (AVCP, Deliberazione n.64/2009). In tal caso, la S.A. ai fini dell'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, richiedeva tale iscrizione almeno per la fascia "J" (corrispondente al volume d'affari di oltre Euro 8.263.310,38) e consentiva il ricorso all'avvalimento esclusivamente per il raggiungimento della fascia d'iscrizione richiesta; tale previsione è stata ritenuta corretta dall'Autorità in considerazione del fatto che "mentre l'iscrizione nel registro delle imprese, in sé considerata, è stata correttamente ritenuta dalla stazione appaltante requisito di idoneità professionale" e in quanto tale non suscettibile di avvalimento, "la relativa "fascia di classificazione" è invero un indice di capacità economico-finanziaria" poiché "dipende dal volume d'affari complessivo (fatturato globale), al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio". Per l'effetto, l'Autorità ha concluso che "al di là della necessità del possesso, da parte dell'esecutore, del requisito di idoneità professionale costituito dall'iscrizione al registro delle imprese, il volume d'affari complessivo dell'ultimo triennio, in quanto dato relativo ai requisiti economico-finanziari, dovrebbe essere coerente con la disciplina dei suddetti requisiti". In sintesi ha ritenuto che quando sia normativamente prevista l'iscrizione in un albo professionale secondo fasce di classificazione, sia possibile per l'impresa utilizzare l'avvalimento per integrare solo la fascia di appartenenza richiesta nel bando, ferma restando la necessità dell'iscrizione dell'impresa all'Albo professionale previsto dalla norma.

Si ritiene, quindi, anche alla luce di questo precedente dell'Autorità, di poter concludere per la non ammissibilità dell'avvalimento per il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

A ciò, infine, inducono, anche considerazioni di ordine normativo e sistematico, di tutela di interessi pubblici costituzionalmente tutelati quali quelli della tutela della salute e dell'ambiente, valutazione operata a monte dal legislatore nazionale, in cui sola trova giustificazione una parziale e specifica limitazione del principio di concorrenza, ritenuta ammissibile anche dal legislatore comunitario, oltre che dal codice dei contratti ⁸.

Sulla documentazione comprovante l'avvalimento

Dall'esame dei documenti presentati dalla ditta REM, è emersa una carenza documentale non rilevata dalla commissione di gara che riguarda la documentazione comprovante l'avvalimento. Nel caso di specie difetta la dichiarazione della società REM in cui questa attesta l'avvalimento anche per il requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese tenuto presso la CCIAA e all'Albo dei gestori ambientali per le specifiche categorie di attività oggetto di gara nonché la dichiarazione della ditta ausiliaria "Francesco Francescini" d'impegno incondizionato e irrevocabile nei confronti della stazione appaltante e della ditta concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente per tutta la durata dell'appalto nonché quella di non partecipare alla gara in proprio o in associazione o consorziata, ai sensi dell'art. 34, sebbene le summenzionate dichiarazioni possano evincersi dal contenuto del contratto di avvalimento prodotto in sede di gara dalla società REM. In particolare, nella parte in premessa del contratto sono riportate le dichiarazioni mancanti della ditta ausiliaria mentre la dichiarazione di REM sull'avvalimento dei requisiti mancanti si può evincere dal tenore delle premesse al contratto stesso. Nel contratto di avvalimento, allegato alla domanda di partecipazione, la ditta REM ha dichiarato di non essere:

- iscritta presso l'Albo dei gestori ambientali per le categoria 1, 4 e 5;
- iscritta alla CCIAA per la categoria di attività oggetto dell'appalto, ivi erroneamente indicata quale "interventi di pulizia delle spiagge;
- in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (ivi specificati);
- in possesso dei requisiti di capacità tecnica (ivi specificati);

e che per tutti questi requisiti intendeva far ricorso all'istituto dell'avvalimento" ⁹.

Nello stesso contratto, la ditta ausiliaria "Francesco Francescini" dichiarava di essere in possesso di tutti i requisiti di cui al punto 2 del medesimo contratto "così come si evince dalle specifiche dichiarazioni allegate, unitamente alla presente, all'istanza di partecipazione", che s'impegnava a fornire alla ditta REM. I requisiti di cui al punto 2 del contratto sono :

- iscrizione presso l'Albo dei gestori ambientali per le categoria 1, 4 e 5;
- iscrizione alla CCIAA per la categoria di attività oggetto del contratto, ivi erroneamente indicata quale pulizia spiagge;
- dei requisiti di capacità economica e finanziaria (ivi specificati);
- dei requisiti di capacità tecnica; (ivi specificati);
- dell'iscrizione al SISTRI per l'attività di trasporto rifiuti pericolosi;
- di un 'organico medio annuo di dipendenti (dichiarato nella dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione di REM).
- dell'elenco delle attrezzature (dichiarato nella dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione di REM) identico a quello della ditta REM;

mentre dalle citate dichiarazioni si evince che la ditta ausiliaria "Francesco Francescini" non era in possesso dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per la categoria 5, oggetto di subappalto. E' evidente che dal contratto di avvalimento sono chiari i requisiti di cui è priva la ditta REM mentre non è altrettanto chiaro quali siano i requisiti di cui è in possesso la ditta ausiliaria "Francesco Francescini" né i requisiti prestati alla ditta REM. Difatti, per conoscerli è necessario ricorrere all'esame dell'ulteriore documentazione ivi indicata.

Posto che il contratto di avvalimento non può surrogare, ove mancanti, le menzionate dichiarazioni ¹⁰, si deve segnalare come il contenuto del contratto appaia del tutto generico poiché privo dell'indicazione specifica e determinata delle risorse e dei mezzi prestati dalla ditta "Francesco Francescini" alla ditta concorrente.

Ciò avrebbe potuto determinare, al pari della denunciata carenza delle dichiarazioni summenzionate della ditta ausiliaria, l'esclusione della concorrente REM dalla gara. Infatti, a mente della Determinazione dell'Autorità n. 2/2012, le dichiarazioni devono essere allegate a pena di esclusione alla domanda di partecipazione, anche ove l'esclusione non sia espressamente comminata dalla lex specialis di gara poiché, da un lato, "il carattere imperativo delle prescrizioni può ricavarsi dal tenore letterale del secondo comma dell'art. 49", dall'altro, ciò corrisponderebbe alla ratio della norma che è quella di fornire alla S.A. gli strumenti idonei a valutare la serietà dell'impegno assunto dalla impresa ausiliaria, al fine di assicurarle un operatore economico capace di consentirle di eseguire il contratto nei termini e condizioni dalla stessa prefissati.

Sul subappalto

L'esponente ha segnalato, altresì, che il concorrente ha fatto ricorso, ai fini della partecipazione alla gara, al subappalto per la categoria n. 5, l'unica delle tre categorie d'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, per cui il subappalto era ammesso. Effettivamente la ditta REM ha dichiarato nella domanda di partecipazione di voler subappaltare o concedere in cottimo i servizi per i quali viene richiesta la qualificazione di cui alla iscrizione presso l'Albo nazionale gestori ambientali per la categoria 5; non ha, tuttavia, dichiarato di essere iscritta all'Albo né di voler ricorrere all'avvalimento per tale categoria d'iscrizione all'albo mentre ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti tecnici ed economici richiesti dalla lex specialis, attraverso il ricorso - per essi - all'avvalimento dei requisiti della ditta ausiliaria "Francesco Francescini".

Il bando di gara prevedeva, infatti, che la prestazione del servizio fosse riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Gestori ambientali, per le categorie di raccolta e trasporto 1, 4 e 5; mentre ammetteva il subappalto, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, solo per la categoria 5; in tal caso, prescriveva l'indicazione delle prestazioni subappaltate o concesse in cottimo (punti 11 e 12).

Il disciplinare di gara prevedeva che nella busta relativa alla documentazione il concorrente dovesse presentare l'indicazione delle prestazioni che intendesse subappaltare o concedere in cottimo, con la precisazione che per il trasporto rifiuti era consentito il subappalto solo per la categoria 5 (paragrafo 1, punto 2, lettera R).

Il Capitolato Speciale d'Appalto prevedeva, infine, come condizione per l'ammissione alla gara che la ditta partecipante dovesse essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 1 e 4 mentre per la categoria 5 ammetteva il subappalto (art. 6). Precisava, altresì, che il subappalto fosse ammesso esclusivamente per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (cioè per i tipi di rifiuti particolari ricompresi nella categoria 5, ex art. 8, 1° comma, D.M. 406/1998) e che a tal fine si applicava la disciplina del subappalto dettata dall'art. 34 L. 109/94 (che aveva modificato l'art. 18 L. 55/90, norme entrambe abrogate ed oggi sostituite dall'art. 118 D.Lgs. 163/2006).

Tanto premesso, si ritiene che la ditta concorrente REM fosse priva dell'iscrizione nella categoria 5 dell'Albo dei gestori ambientali, sia direttamente - per sua stessa ammissione - sia indirettamente, non avendo dichiarato di avvalersi dei requisiti di terzi. Ciò trova conferma nelle dichiarazioni prodotte in sede di gara dalla ditta ausiliaria "Francesco Francescini", in cui la stessa ha dichiarato di prestare solo i requisiti risultanti da altre attestazioni prodotte in sede di gara, da cui risulta che la ditta "Francesco Francescini" è iscritta al citato albo solo per le categorie n. 1 e 4. D'altronde, anche in carenza di apposita dichiarazione, va da sé che la ditta ausiliaria non potrebbe prestare requisiti di cui sia essa stessa priva.

Dunque, ferme restando le considerazioni sopra rappresentate sull'inammissibilità dell'avvalimento del requisito dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, il concorrente privo dei necessari requisiti di partecipazione che avesse voluto partecipare alla gara, avrebbe dovuto qualificarsi in corso di gara, anche facendo ricorso all'avvalimento (ex art. 49 D.lgs. 163/2006 e art. 88 D.P.R. 207/2010), mediante l'integrazione dei propri requisiti di partecipazione con quelli posseduti dalla ditta ausiliaria; difatti, l'avvalimento (ex art. 49) è un mezzo per qualificare un concorrente in relazione ad una specifica gara ed ha finalità, appunto, pro concorrenziali.

Di contro, il subappalto rappresenta una modalità di esecuzione delle prestazioni da parte di un soggetto già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta in gara, dei requisiti di partecipazione, il quale in sede di esecuzione le affida, in parte, ad un soggetto terzo che le espletterà (art. 118 D.lgs. 163/2006 e art. 170 DPR 207/2010).

Un recente orientamento giurisprudenziale, invero, ha coniato la nozione di "subappalto necessario", ritenendo ammissibile il ricorso al subappalto anche ai fini partecipativi alla gara e non solo a fini esclusivamente esecutivi. Tuttavia, in tal caso, il giudice amministrativo ha ritenuto che nel caso in cui il subappalto sia necessario al concorrente per l'ottenimento dei requisiti speciali di partecipazione (da qui la definizione "subappalto necessario"), questi debba presentare già in fase di domanda di partecipazione una dichiarazione contenente non solo la volontà di fare ricorso al subappalto, con l'indicazione della tipologia e/o della quota di prestazioni che intenda subappaltare, ma anche con l'indicazione del nominativo del subappaltatore, corredata della documentazione attestante il possesso, anche per quest'ultimo e per la quota di competenza, dei requisiti soggettivi generali e speciali di partecipazione¹¹. Mentre, il ricorso al subappalto in fase esecutiva (definito "classico" o "facoltativo"), è ammesso solo in presenza di un concorrente in possesso autonomamente dei necessari requisiti soggettivi di qualificazione.

Motivo per cui la giurisprudenza ha ritenuto che il concorrente privo dei requisiti di partecipazione e che non abbia presentato in corso di gara la dichiarazione e la documentazione sopra descritta, debba essere escluso dalla partecipazione alla gara¹².

Dunque, nel caso di specie, tenuto conto che la ditta REM si è limitata a dichiarare solamente il ricorso al subappalto (ovvero al cottimo) per l'espletamento delle attività di cui alla categoria 5 dell'Albo dei gestori ambientali, senza null'altro aggiungere, si ritiene che, da un lato, non essendo qualificata per partecipare alla gara (poiché priva anche dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali per lo svolgimento delle attività di cui alla categoria n. 5), non poteva fare ricorso in fase di esecuzione al subappalto delle stesse (rectius, ai requisiti del subappaltatore), al fine di qualificarsi e partecipare alla gara in esame; né, avrebbe potuto, dall'altro, avvalersi indirettamente di detto requisito, eventualmente posseduto dal subappaltatore, poiché questi non è stato neppure individuato in fase di gara. Né, infine, si potrebbe presumere la volontà del concorrente di avvalersi, tramite il riferimento al subappalto, del requisito dell'iscrizione alla categoria 5 della ditta ausiliaria "Francesco Francescini", posto che tale soggetto, oltre a non essere stato designato quale subappaltatore, a sua volta non era qualificato in relazione alla prestazione da subappaltare, consistente nelle attività di cui alla categoria n. 5 del citato Albo, poiché privo della relativa iscrizione.

Si ribadisce, in ogni caso, che il soggetto subappaltatore non è stato individuato né in fase di gara né successivamente, nella fase esecutiva del contratto, nei 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni da subappaltare.

Di contro, in fase esecutiva del contratto, stante quanto sopra, in generale il concorrente può designare quale soggetto subappaltatore di un servizio la stessa ditta ausiliaria, nei limiti dei requisiti prestati nonché della normativa sul subappalto. Sul punto, valgano le considerazioni svolte nella Determina n. 2/2012 dell'Autorità, in cui si afferma, appunto, che il subappalto può costituire un modulo attraverso cui si concretizza l'avvalimento, con il limite generale della corrispondenza tra requisiti posseduti e prestazioni eseguibili sulla base dei predetti requisiti e della disciplina generale del subappalto, sebbene le differenze tra i due istituti permangano.

Nel caso di specie, tuttavia, il concorrente non avrebbe neppure potuto designare quale subappaltatore per le prestazioni di cui alla categoria 5 del citato albo l'eventuale ditta ausiliaria - oltre che per l'inammissibilità di tale avvalimento - perché questa avrebbe potuto eseguire le prestazioni solo nei limiti quantitativi e qualitativi dei requisiti prestati e, cioè, solo per le quote di prestazioni correlate ai requisiti posseduti e portati in dote attraverso l'avvalimento, cioè il requisito dell'iscrizione alle categorie 1 e 4 dell'Albo dei gestori ambientali e per una quantità massima pari al 30% dell'importo complessivo del contratto (ex art. 118 D.Lgs. 163/2006)¹³.

Sulle attrezzature

Nel caso di specie, i requisiti tecnici minimi richiesti al concorrente per l'ammissione alla gara consistevano nei mezzi meccanici espressamente indicati all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto e descritti nell'"Elenco prezzi unitari" allegato allo stesso. La verifica del possesso di tali mezzi è stata poi ulteriormente rafforzata dalla previsione del bando di gara, sub punto 17, lett. K, che prevedeva un'ulteriore verifica del predetto possesso prima della consegna dei lavori, a pena di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione.

Dall'esame dei verbali di gara emerge che la commissione abbia rilevato che "dalla dichiarazione resa dall'impresa (n.d.r. REM), relativa al possesso dei mezzi posseduti (...) non si evincono le caratteristiche dei mezzi" e che ha chiesto alla REM chiarimenti in merito; dai chiarimenti presentati

con successiva comunicazione emerge una parziale difformità delle caratteristiche dei mezzi dichiarati in tale sede con quelle inizialmente descritte in offerta. Si deve precisare, tuttavia, che benché sia ammissibile la richiesta di integrazione documentale finalizzata a verificare la corrispondenza delle caratteristiche dei mezzi offerti con quelli prescritti dalla *lex specialis*, al fine di ammettere od escludere il concorrente alla gara, ove la rilevata difformità corrispondesse ad una effettiva diversità dei mezzi offerti ciò comporterebbe una modifica dell'offerta successiva alla scadenza dei termini per la sua presentazione e quindi una violazione del principio dell'immodificabilità delle offerte. Se così fosse, la commissione di gara avrebbe concesso al concorrente di presentare chiarimenti che non si sarebbero limitati a sanare delle mere irregolarità formali della domanda di partecipazione e dei documenti ad essa allegati ma avrebbero modificato quanto dichiarato dal concorrente in sede di gara, consentendogli di modificare i mezzi per l'esecuzione del servizio dopo la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il cui possesso al momento della presentazione delle domande era condizione di ammissione alla gara. Sul punto non si può che ribadire quanto già affermato dall'Autorità sul divieto di integrazione postuma della documentazione di gara, come da ultimo rappresentato sul fatto che costituisce causa di esclusione "il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati" ¹⁴, con la specificazione che l'applicazione della norma deve avvenire nel rispetto della *par condicio* tra i partecipanti e che "la regolarizzazione non può in alcun caso essere riferita agli elementi essenziali della domanda o dell'offerta e non deve essere consentita nell'ipotesi di documentazione del tutto assente; diversamente, si realizzerebbe un'alterazione degli elementi essenziali dell'offerta, che devono essere sempre presenti ab origine ed una lesione del carattere perentorio del termine per la presentazione dell'offerta stessa. In altri termini, la regolarizzazione può operare soltanto qualora si tratti di completare o chiedere chiarimenti in ordine al contenuto di documenti che siano stati comunque presentati e non anche quando si tratti di produrre documenti in toto assenti, benché imposti per la partecipazione alla gara" ¹⁵.

Anche il giudice amministrativo si è pronunciato per l'illegittimità dell'aggiudicazione di una gara d'appalto di forniture in cui la commissione aveva consentito all'impresa aggiudicataria di regolarizzare successivamente la documentazione inerente la capacità tecnica professionale, in presenza di un bando che ne aveva prescritto la presentazione a pena d'inammissibilità; ha ravvisato in ciò, infatti, una condotta illegittima e lesiva dei principi di *par condicio*, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa (Sentenza del TAR Veneto, Sez. I, sentenza n. 1007 del 13 luglio 2012). In un altro caso di omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione prescritti a pena di esclusione, il giudice non ha ritenuto equiparabile l'omissione ad un'irregolarità sanabile poiché non trattandosi di vizi puramente formali, non ha ritenuto possibile l'integrazione o la regolarizzazione postuma; soprattutto se in presenza di una legge di gara chiara e non suscettibile di ingenerare equivoci o incertezze nei concorrenti; in tal caso, l'ammissione alla regolarizzazione costituirebbe una violazione della *par condicio* fra i concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 06/08/2012 n. 4518) ¹⁶.

Sotto altro profilo, senza voler entrare nel merito tecnico, si deve segnalare che dal verbale di verifica dei mezzi emerge che non tutti i mezzi indicati nella dichiarazione integrativa della domanda sono stati visionati. Difatti, la descrizione di due mezzi del verbale non coincide con quella contenuta nella dichiarazione presentata in sede di gara benché la commissione di verifica concluda per la conformità di tali mezzi con quelli di cui agli atti di gara. Anche in tal caso, ove la difformità descrittiva corrispondesse ad una difformità effettiva dei mezzi, ciò avrebbe dovuto essere rilevato per consentire alla S.A. di effettuare le necessarie valutazioni e di adottare gli opportuni atti. Inoltre, nel verbale un terzo mezzo risulta visionato dai funzionari delegati alla verifica, che lo dichiarano conforme agli atti di gara, sebbene gli stessi contestualmente lo dichiarino "non presente in loco" e riportino, altresì, la dichiarazione del delegato della società REM, resa in sede di verifica, che riferisce che "il mezzo in questione è sostituito con un modello simile con numero di matricola diverso Sarà cura del (...) comunicare a questo ufficio la variazione testé descritta". Non è dato comprendere, dunque, come sia stato possibile visionare in un giorno e in un luogo ben determinato un mezzo non presente in loco (descrivendolo altresì analiticamente con marca, modello, potenza, telaio e caratteristiche) e dichiararlo, per di più, sostituito con altro mezzo simile non visionato, con numero di matricola diverso, e giudicarlo, infine, conforme agli atti di gara.

Oltre a ciò, si deve rilevare che alcuni mezzi visionati ed espressamente indicati come destinati al servizio, non fossero compresi nell'elenco presentato in sede di gara né nelle successive integrazioni (come risulta dal verbale stesso). Sorge, dunque, il ragionevole dubbio sulla reale consistenza dei mezzi effettivamente utilizzati per il servizio, dato che nella relazione del 2 luglio 2012 relativa ai mezzi visionati è stato dichiarato che i mezzi "fuori elenco (...) risultano essere nella disponibilità della REM e potrebbero essere utilizzati insieme agli altri mezzi elencati".

Dai verbali di gara emerge, infine, che le operazioni di verifica dei mezzi si sono svolte in un arco temporale di sette giorni, in quattro giornate, presso dieci sedi e otto ditte diverse, con ciò contravvenendo ripetutamente alla *lex specialis*. Suscita, inoltre, perplessità il fatto che il 22 maggio 2012 tutte le attrezzature "pulisci spiagge", invece che trovarsi presso la sede della ditta REM, nel territorio di esecuzione del servizio (provincia di Siracusa), si trovassero in Abruzzo, presso la sede della ditta METALJONICA, sita in località Roseto degli Abruzzi (in provincia di Teramo), in considerazione del fatto che le stesse dovessero essere utilizzate di lì a poco per lo svolgimento del servizio nel territorio della provincia di Siracusa. Il servizio, infatti, risulta, poi, essere stato avviato

in data 6 giugno 2012 (come da verbale di consegna lavori del 5 giugno 2012). Infine, nel verbale delle operazioni di verifica dei mezzi, risulta verbalizzato che le attrezzature visionate corrispondono all'elenco fornito in sede di gara dalla ditta Rem e nella relazione del 2 luglio 2012 "che pertanto gli stessi rispondono ai fini a cui dovrebbero servire".

In particolare, si segnala che le attrezzature risultate verbalizzate in possesso dell'aggiudicatario al momento della verifica consistessero complessivamente in 31 mezzi, di cui 24 vengono descritti conformi a quanto dichiarato in sede di gara, mentre 6 appaiono descritti nel verbale in maniera non conforme all'elenco fornito dall'aggiudicatario in sede di gara; difatti, 2 mezzi appaiono descritti con caratteristiche non conformi a quelle di cui all'elenco presentato in sede di integrazione dell'offerta, 1 mezzo è quello dichiarato conforme all'elenco e contestualmente non visionato perché non presente sul luogo della verifica; 4 mezzi sono descritti "fuori elenco" cioè non compresi nell'elenco di mezzi offerti in sede di gara. Ove quanto emerge dal verbale di verifica corrispondesse a delle effettive difformità tra le attrezzature indicate in sede di gara dall'aggiudicatario e quelle effettivamente in suo possesso al momento della verifica, al fine dell'esecuzione del contratto ciò ne avrebbe imposto l'annullamento dell'aggiudicazione, in attuazione della *lex specialis* che lo prevedeva espressamente in caso di accertata non conformità dei mezzi alla *lex specialis*.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

- ritiene che la Provincia di Siracusa, per tutte le motivazioni che precedono, nell'affidamento dell'intervento straordinario di raccolta e trasporto ad impianti autorizzati dei rifiuti giacenti sul territorio e sugli arenili siti all'esterno dei perimetri dei centri abitati della Provincia di Siracusa, abbia operato in contrasto con la norma di cui all'art. 39 e 49 D.Lgs. 163/2006 e art. 88 D.P.R. 207/2010 per il ricorso all'avvalimento per i requisiti di iscrizione al Registro delle Imprese e all'Albo nazionale gestori ambientali e con la norma di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/2006 per il subappalto delle prestazioni di alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali nonché in violazione dei principi di par condicio, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa in caso di modifica delle attrezzature offerte, con quelle visionate in sede di verifica di conformità;
- Invita la Provincia di Siracusa a rendere note, entro trenta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, le eventuali iniziative assunte in autotutela;
- dà mandato alla Direzione Generale Vigilanza Contratti affinché comunichi la presente delibera alla Provincia di Siracusa, nonché all'esponente;

Il Consigliere Relatore: Andrea Camanzi

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 28 giugno 2013

Il Segretario: Maria Esposito

1- L'autorità ha specificato, infatti, che l'iscrizione presso il registro delle imprese costituisce adempimento di un obbligo che garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti ad esse connessi.

2- Cfr., altresì, in tal senso le pronunce del giudice amministrativo ivi citate: TAR Puglia Lecce, sez. III, sentenza 28 marzo 2012 n. 559 e TAR Basilicata, sentenza del 3 maggio 2010 n. 220.

3- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 05/11/2012 n. 5595.

4- Cfr., in tal senso, le sentenze ivi citate: TAR Puglia Lecce, sez. III, sentenza 28 marzo 2012 n. 559 e TAR Basilicata, sentenza del 3 maggio 2010 n. 220.

5- Il D.M. 406/1998 è stato adottato in attuazione dell'art. 30 D.Lgs. 22/1997, attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi. Successivamente, l'art. 25, comma 1, lett. c), D.Lgs. 205/2010, attuativo delle direttive 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008, ha modificato il comma 15 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, stabilendo che il D.M. 406/1998 sarà valido sino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale vertente sulla medesima materia.

6- La Determina n. 2/2012 richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 38635/2005, in sede penale, che ha dedotto che l'iscrizione all'Albo, in quanto titolo abilitativo, ha natura personale.

7- Corte di Cassazione, Sez. penale, sentenza n. 47558 del 14/10/2008, nell'ambito della configurabilità del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

8- L'art. 39, comma 4, D.lgs. 163/2006 e l'art. 46 Dir. 2004/18/CE, ammettono nelle gare per

l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi la possibilità per le SS.AA. di chiedere ai candidati o agli offerenti di provare il possesso di una particolare autorizzazione ovvero dell'appartenenza ad una particolare organizzazione, ove ciò sia obbligatorio per gli stessi per prestare, nel paese d'origine, i servizi oggetto di gara. La tutela della salute e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 2 del Codice dei contratti, può giustificare anche limitazioni al principio di economicità ove previsto da una legge e nei limiti ivi previsti.

9- Nel contratto di avvalimento la ditta REM dichiarava, altresì, di essere in possesso dell'iscrizione al SISTRI per l'attività di trasporto rifiuti pericolosi, di un 'organico medio annuo di dipendenti e dell'elenco delle attrezzature (di cui alla domanda di partecipazione), quest'ultimo identico a quello della ditta ausiliaria "Francesco Francescini" (come dichiarato da quest'ultima nella dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione di REM).

10- AVCP, Determinazione 2/2012, cit.

11- Cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2508/2012; Consiglio di Stato, sentenza n. 3698 del 20/06/2011; TAR Lazio, sentenza n. 5806/2011.

12- Cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 30/10/2009 n. 6708, nel senso dell'esclusione del concorrente che abbia presentato una dichiarazione relativa al subappalto incompleta o erronea, se privo egli stesso dei requisiti di partecipazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare.

13- Cfr. paragrafo 6, "avvalimento e subappalto", Determinazione n. 2/2012.

14- Cfr. Schema di determinazione che approva il "bando-quadro" in attuazione dell'art. 64, comma 4bis, D.Lgs. 163/2006, del 05/06/2012 (documento di consultazione). Cfr. altresì, AVCP, Documento di consultazione "Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro", settembre 2011. Per altri precedenti, AVCP, Parere del 16/5/2012 n. 74; Parere del 10/3/2011 n. 39; Parere del 22/7/2010 n. 138; Parere del 15/1/2009 n. 5; Parere del 21/5/2008 n. 164; Parere del 6/3/2008 n. 73

15- Schema di determinazione del 05/06/2012, cit. Ivi si illustrano a titolo esemplificativo ipotesi di possibile integrazione documentale: "è possibile procedere ad integrazione documentale a fronte di un certificato camerale, presentato da un offerente, incompleto perché privo di alcune pagine, ma contenente gli estremi relativi alla iscrizione nel registro delle imprese, alla denominazione sociale, alla forma giuridica, alla sede sociale, alla data di costituzione ed alla durata della società. Nell'ipotesi in esame è chiaro, infatti, che si è di fronte ad un errore evidente nella confezione dell'atto il quale, seppure incompleto, non può essere considerato come inesistente od omesso. Parimenti, appare ammissibile che il concorrente regolarizzi il documento di identità presentato ma non in corso di validità".

16- Il giudice così si pronuncia: "la richiesta di regolarizzazione non può essere formulata per permettere l'integrazione di documenti che, in base a previsioni univoche del bando o della lettera di invito, avrebbero dovuto essere prodotti a pena di esclusione".